ANACI LOMBARDIA informa

Redazione a cura dell'Ufficio Stampa ANACI Lombardia
Tutte le Newsletter sono pubblicate sul sito www.anacilombardia.net

Circolare n. 115 del 6 luglio 2012

SOMMARIO

News Giurisprudenziali	*Appalti in condominio: non solo cantieri edili*
	Condominio, delibere più facili
Sportello Sicurezza	*Porte blindate, sei classi di sicurezza*
Angolo Fiscale	*Detrazioni. Ristrutturazioni, lavori in condominio: agevolazioni al 50%*

News Giurisprudenziali

Appalti in condominio: non solo cantieri edili

PREMESSA

Parlare di appalto in condominio vuole dire prendere in considerazione diverse tipologie di lavori: dalla manutenzione degli ascensori alle pulizie, dall'antennista al giardiniere, dall'intervento edile a quello impiantistico. Eppure, a leggere la grande maggioranza dell'editoria "specializzata", sembra quasi che l'unico appalto possibile in condominio sia l'appalto di lavori edili, il cantiere di cui spesso – troppo spesso – i relatori più solenni si occupano quando sono chiamati a trattare di condominio.
Purtroppo c'è molto poco di solenne nel mondo condominiale; e ci sono molti altri tipi di appalto che non

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA · SOLMAR GRUPPO CARISMI

	rientrano affatto nella categoria dei lavori edili, che quindi non sono classificabili come cantieri e sui quali – necessariamente – bisogna concentrare l'attenzione; con lo stesso livello di cura e di cautela che si usa, correttamente, quando si parla di cantieri edili, ma sapendo che la normativa sui cantieri è non applicabile, non pertinente, inutile per raggiungere lo scopo che è quello di tutelare l'amministratore di condominio e, con esso, i condòmini tutti. E senza dimenticare l'importanza della statistica: di cantieri edili, nello stesso condominio, ce ne può essere uno ogni qualche anno; di appalti non edili ce ne sono ogni singolo giorno. RICONOSCERE LA TIPOLOGIA DI APPALTO La normativa – che è individuabile soprattutto, ma non esclusivamente, nel d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – differenzia profondamente gli oneri per il committente di un appalto, a seconda che l'appalto sia edile o meno. Pertanto è necessario, indispensabile, che si capisca fin da subito se il lavoro da appaltare rientri o meno nella categoria dei lavori "edili o di ingegneria civile" che impongono l'applicazione delle relative norme. Se un lavoro sarà classificabile come edile (rif. allegato X d.lgs. 81/2008), il committente – chiunque esso sia, privato cittadino o capitano d'industria, datore di lavoro o non datore di lavoro – sarà titolare di obblighi dai risvolti penali: valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese secondo i parametri stabiliti dall'allegato XVII del decreto 81/2008 (si veda la tabella allegata); se le imprese esecutrici sono due o più, nominare il coordinatore per la sicurezza; se è stato nominato il coordinatore trasmettere agli organi di vigilanza la notifica preliminare; se c'è una pratica edilizia trasmettere in comune Durc, notifica e altri documenti, eccetera. Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio la normativa sulla sicurezza dei cantieri edili,

ma è importante ricordare sempre quanti e quanto pesanti siano – oltre agli obblighi per i tecnici specializzati – gli obblighi per un committente di opere edili. Il legislatore non è andato per il sottile: la signora Maria, che commissiona il rifacimento di pavimenti rivestimenti e impianti della sua cucina, è committente titolare di obblighi dal risvolto penale.
Completamente diverso deve essere l'approccio per un lavoro non edile (i lavori puramente impiantistici; le pulizie; il giardinaggio; gli spurghi; eccetera), perché completamente diversa è la legislazione sulla sicurezza del lavoro che li governa. E' stata fatta una precisa scelta legislativa: fuori dai lavori edili, il privato cittadino non ha obblighi legislativi in caso di appalti. In altre parole, solo quando è ravvisabile la presenza di un "datore di lavoro" il legislatore individua nel committente, ove appunto datore di lavoro, il destinatario di alcuni obblighi in tema di gestione di lavori in appalto. Questi obblighi attengono soprattutto all'art.26 del citato d.lgs. 81/2008, ma anche al dPR 177/2011 per eventuali lavori in "ambienti confinati" o luoghi sospetti di inquinamento. Approfondiamo separatamente le due casistiche, partendo dall'ultima.

AMBIENTI CONFINATI E LUOGHI SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Dal 23 novembre 2011 è vigente il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177, "regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" (n.d.r. – la parola corretta è 'confinati'). In questo testo vi sono risvolti impegnativi per i condomini che presentano luoghi classificabili come ambienti confinati o sospetti di inquinamento, quei luoghi cioè in cui possono svilupparsi gas tossici: nei condomini

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA · SOLMAR GRUPPO CARISMI

	questi ambienti possono essere schematicamente individuati nei serbatoi, nelle cisterne, nelle fosse biologiche, nei pozzi, nelle vasche, nelle piscine, eccetera. Il dPR 177/2011 si occupa dei casi nei quali gli operatori si possono introdurre in questa tipologia di luoghi. Il datore di lavoro committente – cioè l'amministratore di un condominio con presenza di dipendenti – in caso di lavoro in ambienti confinati dovrà valutare l'idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice secondo gli approfonditi criteri dati dall'art.2 del nuovo regolamento, il cui mancato rispetto impedisce alle ditte di essere considerate "qualificate" a svolgere questa tipologia di lavori. Altro obbligo, piuttosto pesante, per il datore di lavoro committente è quello di informare i lavoratori della ditta esecutrice, compreso il loro datore di lavoro, dei rischi presenti nella loro futura area di lavoro: un processo di informazione, di durata "non inferiore a un giorno", che riguardi le "caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività". Ancora, il datore di lavoro committente dovrà individuare un proprio rappresentante, per ovvia opportunità diverso dalla ditta esecutrice, che sia adeguatamente formato, addestrato e reso edotto dei rischi dell'ambiente in cui si svolgerà il lavoro; questo rappresentante dovrà vigilare (presenziando per tutta la durata del lavoro) sulle attività degli esecutori, "con funzioni di indirizzo e coordinamento

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA · SOLMAR GRUPPO CARISMI

	delle attività svolte dai lavoratori" e per limitare il rischio di interferenze con il personale del committente (cioè del condominio). Ribadito che questo decreto impone obblighi ai condomini con dipendenti, il committente non datore di lavoro (cioè l'amministratore di condomini senza dipendenti) non potrà ignorare che il legislatore pretende risultati: quanto meno la verifica di idoneità tecnico professionale dovrà conformarsi (dipendenti o non dipendenti) ai criteri indicati dal decreto, in modo da individuare le ditte in grado di garantire davvero la sicurezza dei propri lavoratori. Il nuovo regolamento infatti prevede quanto segue: "Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti": le ditte che ne sono prive non possono lavorare nel settore e il committente (che sia o no datore di lavoro) deve sempre accertarsi di essersi rivolto a una ditta qualificata. ALTRI LAVORI NON EDILI In tutti gli altri casi, appalti di lavori non classificabili come edili né in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, i riferimenti legislativi sono le eventuali abilitazioni previste dalle leggi specifiche (iscrizione registro imprese di pulizia, abilitazione ex 46/90-37/08 per ditte impiantistiche, ecc.) e, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'art.26 del d.lgs. 81/2008, erede diretto dell'art.7 del d.lgs. 626/94. Questo articolo 26 riguarda, ancora una volta, il datore di lavoro committente: non la signora Maria né l'amministratore di un condominio senza

	dipendenti, nello stesso solco tracciato anni prima dall'art.7 della "legge 626". Quali sono gli obblighi di un amministratore di condominio con dipendenti in caso di affidamento lavori a ditta di pulizie, al "terzo responsabile" del riscaldamento centralizzato, all'antennista? L'art.26 richiede al committente la verifica di idoneità tecnico professionale degli appaltatori, la fornitura di dettagliate informazioni agli appaltatori sui rischi esistenti nel condominio, la promozione di cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro, la redazione di un documento (DUVRI) per la eliminazione o la riduzione delle interferenze tra i lavoratori dell'appalto. Se valutazione dei rischi e DUVRI hanno avuto persino troppi commenti negli ultimi anni, della verifica di idoneità degli appaltatori si è senz'altro parlato troppo poco. L'art.26 rimanda ai criteri di un decreto che – ahinoi – da 4 anni attende la luce; nell'attesa è considerata eseguita la verifica che ottenga dagli appaltatori: 1) copia del certificato CCIAA – che non è la visura del commercialista – che riporti nell'oggetto sociale anche la tipologia di lavoro oggetto di appalto e 2) una autodichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art.47 del dPR 445/2000. Nulla più. Nessun Durc – che invece è obbligatorio ottenere prima di affidare lavori edili – né altri documenti sulla sicurezza: i due documenti citati sono gli unici la cui mancanza espone un datore di lavoro committente alla sanzione per omessa verifica di idoneità degli appaltatori, in caso di ispezione di organo di vigilanza. Addirittura, un amministratore di condominio senza

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA SOLMAR GRUPPO CARISMI

	dipendenti, cioè un committente non datore di lavoro, come la signora Maria è totalmente privo di obblighi giuridici in materia di appalti non edili (e non rientranti nei casi di cui al dPR 177/2001). Questo non vuole dire che ci si possa disinteressare dell'argomento. Troppa giurisprudenza ci ha insegnato che l'affidamento di lavori a personale inidoneo trasforma il committente in datore di lavoro, in "responsabile" della sicurezza dei lavoratori; per cui la verifica di idoneità quanto meno secondo l'art.26 del d.lgs. 81/2008 va consigliata (ed eseguita) sempre, in ogni caso e per ogni condominio. Inoltre, i codici penale e civile ci sono da molto prima delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, e gli articoli 589 cp, 590 cp e 2043 cc e seguenti sono più che sufficienti per farci dire che qualunque situazione che possa causare danno a terzi deve – necessariamente, se non obbligatoriamente – essere comunicata agli appaltatori: neminem laedere. CONCLUSIONI Le richieste delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di un committente di appalti. Lavoro edile (obblighi sanzionati penalmente): il committente valuta l'idoneità tecnico professionale degli esecutori (si veda l'elenco a pag.3 di Millescale n.51), nomina il coordinatore per la sicurezza (se ci sono almeno due imprese anche non contemporanee), invia la notifica preliminare (se c'è il coordinatore), trasmette al comune la documentazione di legge (se c'è una pratica edilizia).

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
e.on
VFP VERY FAST PEOPLE
del Bo Consorzio
Energetic SpA SOLMAR GRUPPO CARISMI

Lavoro non edile in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (obblighi sanzionati penalmente):

nel condominio con dipendente, l'amministratore quale datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa secondo il dPR 177/2011, fornisce informazione sui rischi dell'ambiente confinato, nomina un proprio rappresentante per seguire i lavori.

Lavoro non edile di altro tipo (obblighi sanzionati penalmente):

nel condominio con dipendente, l'amministratore quale datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori secondo l'art.26 del d.lgs. 81/2008, fornisce dettagliate informazioni sui rischi condominiali, redige un DUVRI per ogni appalto.

Lavori non edili in condominio senza dipendenti: non esiste sanzionabilità, ma abbondante giurisprudenza impone di verificare sempre l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori e di fornire informazioni su eventuali rischi condominiali per il principio del neminen laedere.

Cristoforo Moretti - www.millescale.it

Condominio, delibere più facili

Riforma del condominio verso l'approvazione in commissione Giustizia ma il ritorno in Senato non promette bene. Sulla base del testo unificato uscito dal comitato ristretto, sembra che l'accordo di massima si sia trovato: «Quasi tutti i gruppi sono d'accordo per la

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
e·on
VFP VERY FAST PEOPLE
del Bo Consorzio
Energetic SpA SOLMAR GRUPPO CARISMI

	legislativa - dice il relatore Salvatore Torrisi -. Stiamo aspettando la Lega che si è riservata di decidere dopo l'esame degli emendamenti ma i numeri ci sarebbero già ora». La riforma prevede, tra le norme più importanti: l'estensione della disciplina ai supercondominii, la possibilità dei condomini di chiedere all'amministratore la diffida all'uso difforme delle parti comuni, maggioranze più facili per decidere le innovazioni (con casistica più ampia), norme specifiche per installare antenne tv satellitari, pannelli solari e impianti di videosorveglianza, criterio di competenza per il rendiconto condominiale e regole ampie per il controllo dei giustificativi di spesa, la riduzione a solo un terzo dei millesimi (e non delle teste) come maggioranza minima per approvare le delibere in seconda convocazione, il divieto per i creditori di rivalersi sui condomini in regola con i pagamenti delle rate e la solidarietà tra acquirente e venditore dell'appartamento sinché l'amministratore non venga avvisato della vendita, la possibilità di cambiare le tabelle quando le modifiche alterano per almeno il 20% i valori proporzionali dell'edificio, la prededucibilità delle rate condominiali per manutenzione ordinaria e straordinaria. È stata invece cancellata dalla versione licenziata dal Senato la possibilità di cedere le parti comuni con una delibera a maggioranza (e non all'unanimità) con la «sostituzione», cioè «la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune». Così come è stata cancellata la disposizione che permetteva all'amministratore di accedere alle singole unità

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA SOLMAR GRUPPO CARISMI

	immobiliari per verificare eventuali violazioni alle norme sulla sicurezza dell'edificio. Proprio su questi aspetti, che rappresentavano cardini della Pdl del Senato, il relatore a Palazzo Madama, Franco Mugnai, è pessimista: «Questo testo non passerà mai al Senato, ha stravolto ciò che avevamo fatto. Tanto valeva lasciare le norme attuali. Parlerò con Torrisi sperando di salvare qualcosa.» Per l'amministratore ci sono parecchie novità: «Ora stiamo esaminando gli emendamenti sull'obbligo di polizza assicurativa - prosegue Torrisi - e sempre in base agli emendamenti al testo unificato verrà istituito un repertorio dei condominii e un registro degli amministratori presso l'agenzia delle Entrate». Provvedimenti che però non bastano agli amministratori condominiali di Anaci: «La Camera ha trasformato il registro, previsto dal codice civile come norma inderogabile fin dal 1934, in un Repertorio degli stabili in condominio "promettendo" una delega legislativa per l'istituzione del registro. L'amministratore resta così ancora ingiustificatamente subalterno nell'ambito immobiliare». Per altri aspetti, però, l'Anaci promuove la riforma, apprezzando «le importanti modifiche operate rispetto al testo approvato dal Senato». Negativo invece il giudizio di Rosario Calabrese (Unai): «La modifica della normativa sul condominio non serve, anzi è dannosa, perché cancella 64 anni di giurisprudenza. Serve la regolamentazione della figura dell'amministratore per evitare che degli incompetenti, ancorché con la partita Iva, come prevede la bozza, possano creare danni». Perplesso Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, che ieri, nel corso di un convegno organizzato a Milano da Assocond, ha ricordato che «il

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
e·on
VFP VERY FAST PEOPLE
del Bo Consorzio
energetic SpA SOLMAR GRUPPO CARISMI

	legislatore continua a fare riferimento a una figura, una tipologia di condomino che è anacronistica e si identifica prevalentemente con la famiglia-prima casa che utilizza direttamente la singola unità abitativa». *Saverio Fossati www.ilsole24ore.com*
Sportello Sicurezza	***Porte blindate, sei classi di sicurezza*** Questione di classe. Anche le porte antieffrazione, quelle che normalmente chiamiamo blindate, hanno la loro. In sei classi, infatti, regolate dalla norma Uni En 1627, si misura la capacità della loro resistenza ai ladri; queste sono distinte dal superamento di specifici test, con criteri che riguardano la serratura, la tenuta della blindatura e anche la qualità dell'isolamento termoacustico. «I prodotti devono superare una prova tipo presso un istituto specializzato. E poi devono sottostare a controlli periodici di produzione, che garantiscano la conformità al campione iniziale provato», spiega Renato Gasperotti, presidente Ucct (Unione costruttori chiusure tecniche). I test, secondo le norme Uni En 1628, 1629 e 1630, servono a determinare la resistenza al carico statico, dinamico e manuale. «Le prove – continua Gasperotti – mettono in luce le carenze progettuali, anche nei particolari che possono inficiare la sicurezza di tutta la struttura, come il diametro delle viti o le saldature imperfette. E simulano l'attacco di un malintenzionato, secondo particolari strategie e con un preciso set di strumenti da scasso a disposizione». Attrezzature e tempo di effrazione definiscono il livello di resistenza. Per capire in modo indicativo le differenze, la classe 1

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA

	(livello più basso) è efficace contro chi utilizza solo la forza fisica per aprire la porta. La classe 2 è invece in grado di resistere a tentativi di scasso con attrezzi semplici (cacciavite, tenaglie eccetera). Per la porta di classe 3, il test prevede anche l'uso di un piede di porco e simili. Mentre la classe 4 è adatta a respingere uno scassinatore esperto, che può servirsi anche di seghe, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria. Si aggiungono poi attrezzi elettrici più sofisticati come le seghe a sciabola (classe 5) e ad alta potenza (classe 6). In base alla classe, sono richiesti tempi netti massimi di attacco da 3 a 20 minuti, mentre i tempi totali – che includono l'osservazione, la preparazione degli attrezzi, il cambio punte – vanno da 15 a 50 minuti. Su quale porta orientarsi per proteggere la propria abitazione? In generale, per un appartamento in condominio può essere sufficiente una classe 2. Per appartamenti signorili, con beni di lusso, è consigliabile una classe 3. Per villette e case unifamiliari sono preferibili le classi 3 e 4. Mentre le classi 5 e 6 sono più adatte ai negozi, ma nulla impedisce – se non il prezzo, pari a circa il doppio di una classe 3 (vedi sotto) e la relativamente difficile reperibilità – di sceglierle per la propria casa. «Per una buona sicurezza bisogna quindi prendere in considerazione le classi 3 o 4», sintetizza Gasperotti. Ma qual è il costo? «Esclusi montaggio e Iva, una classe 3 costa intorno ai mille euro. Mentre una di classe 4 circa 1.300». Un buon sistema di allarme antintrusione (vedi Casa24 Plus del 28 giugno, ndr) serve a poco senza una porta blindata, come anche questa può rivelarsi inutile se poi è facile l'ingresso, ad esempio, dalle finestre. «I punti di

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA · SOLMAR GRUPPO CARISMI

	attacco sono i meccanismi di movimentazione e il vetro – afferma Marianna Frugiuele, divisione Ricerca e sviluppo di Spi Finestre –, sui primi ci si può tutelare grazie ai cosiddetti funghi antieffrazione, che rendono più difficile l'apertura assicurando le ante». Una sorta di aggancio che impedisce la forzatura con scalpelli o altri arnesi. «I vetri hanno già alcuni obblighi imposti dalla norma Uni En 356 che valuta tra l'altro la sicurezza al di sotto del metro dal piano di calpestio (si pensi alle porte finestre). Ma si può prevedere comunque un doppio vetro stratificato su tutte le finestre. Mentre la maniglia deve essere con chiave o bottone, per evitare che il ladro, attraverso un foro nel telaio, inserisca un perno con cui farla girare facilmente». Questi accorgimenti fanno salire il prezzo delle finestre, rispetto a quelle più indifese, solo di pochi punti percentuali. *Dario Aquaro www.ilsole24ore.com*
Angolo Fiscale	***Detrazioni. Ristrutturazioni, lavori in condominio: agevolazioni al 50%*** Il decreto legge sviluppo **DL 83/2012** ha innalzato le aliquote di detrazione fiscale dal 36 al 50% e raddoppiato i massimali di spese detraibili portate a 96.000 euro anche per i **lavori di ristrutturazione in condominio**. Vi sono però alcune piccole ma importanti differenze con i lavori nelle unità abitative cui occorre stare attenti. Un esempio: le spese per porte interne nelle abitazioni non sono detraibili ma lo sono nei condominii. Crediamo di far cosa gradita ai lettori pubblicando in

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE · e·on · VFP VERY FAST PEOPLE · del Bo Consorzio · Energetic SpA SOLMAR GRUPPO CARISMI

	fondo alla pagina la lista degli interventi afferenti ai settori dei **serramenti e infissi** e delle **finiture esterne e interne** che godono delle agevolazioni fiscali che ora sono del 50% ma solo fino al 30 giugno 2013. Dopo il 1° luglio 2013 l'aliquota degli **sgravi fiscali** per i lavori di ristrutturazione ridiscenderà al 36% e le spese ammissibili scenderanno a 48.000 euro. La lista, tratta dalla Guida fiscale dell'**Agenzia delle Entrate** alle agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazioni edilizie, riporta un elenco esemplificativo e certamente non esaustivo delle opere detraibili. Certamente continuano a valere fino al 31 dicembre 2012 le detrazioni del **55%** per i lavori di **efficientamento energetico** anche per i condominii(sostituzione di infissi, caldaie, realizzazioni di cappotti e tetti isolati). Dopo il 1° gennaio tale aliquota si abbassa al 50% fino al 30 giugno dopo di ché si abbassa al 36%. Per il lettore che vuole una visione d'assieme delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione che coinvolgono i prodotti dei settori dei serramenti e infissi e delle finiture esterne e interne saranno utili i seguenti articoli: **- Ristrutturazioni più attraenti per il settore serramenti con il 50%** **- Dal 26 giugno 2012 doppio regime per il bonus energetico: 55% e 50%** **- Detrazioni ristrutturazioni e risparmio energetico. Aliquote e scadenze**

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
e·on
VFP VERY FAST PEOPLE
del Bo Consorzio
Energetic SpA SOLMAR GRUPPO CARISMI

ANACI LOMBARDIA informa

Informazione Pubblicitaria	*Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter?* *Affidati all'esperienza della* *Fvconsulting srl* fvconsulting srl Consulenza Aziendale - Editoria & Marketing ***051/ 6217386; mail: info@fvconsulting.it***

EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
e·on
VFP VERY FAST PEOPLE
del Bo Consorzio
Energetic SpA
SOLMAR GRUPPO CARISMI